



Regolamento per l'attribuzione di incentivi a Docenti e Ricercatori

(Art. 4 L. 19 ottobre 1999, n. 370)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la corresponsione di compensi destinati ad incentivare l'impegno didattico di professori e ricercatori per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra docenti e studenti nelle varie strutture didattiche, all'orientamento ed al tutorato.

Art. 2

In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2. (b), 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e sui fondi di Ateneo di cui all'art. 24 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, eventualmente integrati con ulteriori fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico provvede ogni anno ad assegnare alle singole Facoltà contributi finalizzati ad incentivare l'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori. La ripartizione avverrà sulla base delle valutazioni adottate dalle stesse Facoltà. Nella prima applicazione del Regolamento i criteri di ripartizione terranno maggiormente conto del numero dei corsi di insegnamento attivati e degli squilibri esistenti nei singoli corsi nel rapporto tra docenti e studenti. I fondi assegnati alle Facoltà e non utilizzati per qualsiasi motivo potranno essere utilizzati per il finanziamento di progetti di miglioramento qualitativo di cui al comma 2 (b), 2 o, se del caso, costituire economia di bilancio.

Art. 3

Gli adeguamenti sia qualitativi che quantitativi alla offerta formativa presuppongono un impegno aggiuntivo e non sostitutivo della ordinaria attività didattica così come prevista dalla normativa attualmente in vigore; tale impegno si concretizzerà nel prestare, in un arco di tempo non inferiore a dieci mesi ed in ogni tipologia di corso universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca ed attività universitarie nel campo della formazione continua, almeno ulteriori 120 ore che comprenderanno attività didattica vera e propria (lezioni, esercitazioni, seminari), nonché specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento. Gli obiettivi di cui sopra sono contenuti in proposte elaborate da singoli o da gruppi di professori che abbiano optato per il tempo pieno e, nel caso di personale medico docente o ricercatore, per l'attività intramuraria, e che non svolgono ulteriore attività didattica comunque retribuita presso l'Ateneo, altre università o istituzioni pubbliche o private.

Art. 4

I progetti devono essere presentati al Preside della Facoltà cui afferisce il corso interessato agli interventi previsti dal comma 2, (b), 1 entro il termine da questi stabilito. Il progetto deve contenere tutte le indicazioni necessarie alla individuazione degli obiettivi didattici che lo stesso intende perseguire, con particolare riferimento al carattere integrativo, propedeutico e di recupero rispetto all'ordinaria attività didattica, e alla loro finalizzazione ad un funzionale rapporto tra docenti e studenti.

Art. 5

La selezione dei progetti da finanziare è proposta al Consiglio di Facoltà da una Commissione nominata dallo stesso Consiglio, in cui è prevista una adeguata rappresentanza degli studenti facenti parte dello stesso Consiglio.

Art. 6

L'erogazione dei compensi è autorizzata dal Consiglio di Facoltà previo parere della stessa Commissione, sulla base di una relazione sull'attività prestata e sui risultati conseguiti da parte di singoli o di gruppi di docenti a cui detti compensi incentivanti siano stati assegnati. Le decisioni del Consiglio di Facoltà, contenenti gli elenchi degli aventi diritto alle incentivazioni con l'indicazione dei relativi importi sono comunicate all'amministrazione centrale che provvederà alla liquidazione dei compensi e alla pubblicizzazione degli aventi diritto. La somma è erogata ai singoli partecipanti al progetto mediante assegno aggiuntivo pensionabile.

Art. 7

In relazione a quanto previsto dal comma 2 (b), 2 della stesso art. 4 della citata legge i progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero verranno presentati al Rettore e sottoposte per l'approvazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico opera una valutazione comparativa dei progetti, stabilendo una graduatoria di quelli ritenuti ammissibili. La verifica delle attività e del raggiungimento degli obiettivi previsti da parte di ciascun progetto è affidata al Nucleo di Valutazione di Ateneo, integrato, nel caso specifico, da numero uno rappresentante degli studenti.

Art. 8

I progetti di cui al comma precedente, finalizzati all'innovazione metodologica e tecnologica delle attività didattiche previste dalla legge in oggetto, predisposti e realizzati da gruppi di docenti, dovranno specificare gli scopi e le finalità del progetto, le attività e gli obiettivi previsti, che dovranno presentare aspetti particolarmente innovativi sotto il profilo metodologico e tecnologico, l'articolazione temporale di svolgimento del progetto, la definizione degli stadi di avanzamento parziali e complessivi. Ciascun progetto prevederà un coordinatore del gruppo di docenti proponenti, che sarà titolare dei fondi eventualmente assegnati, e a cui si farà riferimento per gli adempimenti inerenti alla rendicontazione delle attività svolte e dei fondi stessi. Particolare valore positivo sarà attribuito a progetti a valenza interdisciplinare e per i quali sia prevista la collaborazione, nell'ambito della stessa tematica di attività, con gruppi di progetto di altre sedi universitarie.

Art. 9

Per l'anno accademico 1999-2000, il termine di presentazione delle domande è stabilito dal Senato Accademico.